

13/03/2012 - Visite mediche di controllo domiciliare

L'Inps, mediante la diffusione del messaggio n. 4344 del 12 marzo scorso, è intervenuto in merito alla questione delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, da parte dei datori di lavoro (circolare n. 118/2011).

L'Istituto previdenziale ha ribadito che la responsabilità sulla correttezza dei dati relativi all'indirizzo per la reperibilità, inseriti all'atto della compilazione telematica del certificato medico, ricade sul lavoratore. Questo discorso vale soprattutto per i casi più complessi, come ad esempio: contrade particolarmente vaste, frazioni oppure complessi che hanno un unico numero civico ma che includono al loro interno più palazzine.

Inoltre nel suddetto messaggio si precisa che, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, la procedura dei controlli medico legali, per i lavoratori assenti per malattia, è di competenza dell'Inps anche nel caso in cui si tratti di soggetti non tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto previdenziale. Tuttavia è prevista la possibilità, per i datori di lavoro, di rivolgersi anche all'Asl competente per territorio.